

Commercialista – Revisore contabile – Consulente tecnico del Tribunale

www.studiodenti.com studiodenti@studiodenti.com Via Aspromonte 55 Nuoro 08100 +39 0784 33414

Circolare per il Cliente 10 giugno 2018

IN BREVE

- Diritto camerale annuale 2018
- In scadenza gli acconti IMU e TASI
- Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell'Agenzia Entrate
- Niente studi di settore per le aziende in crisi

APPROFONDIMENTI

- L'importo del Diritto camerale 2018
- Fattura elettronica: dubbi e risposte dell'Agenzia Entrate

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

SOCIETÀ

Diritto camerale annuale 2018

Il D.L. n. 90/2014 ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto del 50% a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire **entro il 2 luglio 2018** (il 30 giugno cade di sabato).

È inoltre disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

Vedi l'Approfondimento

TRIBUTI LOCALI

In scadenza gli acconti IMU e TASI

Il **18 giugno** (il 16 cade di sabato) scade il termine per il pagamento dell'acconto o della rata unica dell'IMU e della TASI.

L'IMU, Imposta Municipale Propria, è un'imposta di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, ad esclusione delle abitazioni principali.

La TASI, il cui presupposto impositivo è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, di aree edificabili o non, a qualunque uso adibiti, dal 2016 non è più dovuta sugli immobili aditi ad abitazione principale, ad eccezione di quelle con categoria catastale A1, A8 E A9.

IVA

Fattura elettronica: nuovi chiarimenti dell'Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l'Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L'Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell'operazione, che coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell'atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Vedi l'Approfondimento

ACCERTAMENTO

Niente studi di settore per le aziende in crisi

Corte di Cassazione, Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273

La Corte di Cassazione, con Ordinanza 18 maggio 2018, n. 12273, ha sancito il principio secondo cui è legittima la disapplicazione degli studi di settore alle imprese in crisi economica.

In particolare, nel caso in esame, la Corte ha ritenuto nullo l'atto di accertamento induttivo nei confronti di un artigiano edile in quanto la motivazione della pretesa tributaria non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento dagli standard in sé considerati, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello studio di settore e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni del contribuente.

La comprovata crisi economica che ha interessato il settore edile costituisce secondo la Corte fatto decisivo alla dimostrazione del conseguimento dei minori ricavi rispetto agli studi di settore.

APPROFONDIMENTI

SOCIETÀ

L'importo del Diritto camerale 2018

Il D.L. n. 90/2014 ("Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari") ha previsto una riduzione graduale del diritto annuale delle Camere di Commercio e la determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria.

In particolare l'importo del diritto annuale, rispetto all'anno 2014, è stato ridotto:

- del 35%, per l'anno 2015,
- del 40%, per l'anno 2016, e
- del 50%, a decorrere dall'anno 2017.

Per i soggetti tenuti al versamento del diritto annuale 2018, salvo le nuove iscrizioni in corso d'anno, il termine per il pagamento coincide con quello previsto per il primo acconto delle imposte sui redditi, con la possibilità di versare nei 30 giorni successivi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il versamento dovrà quindi avvenire **entro il 2 luglio 2018** (il 30 cade di sabato).

È disponibile il sito internet http://dirittoannuale.camcom.it che consente di:

- consultare la normativa di riferimento sul diritto annuale;
- calcolare l'importo da versare, ricevendo le informazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- effettuare il pagamento del dovuto attraverso la piattaforma Pago PA, in alternativa al modello F24.

I soggetti tenuti al pagamento del diritto annuale sono i seguenti:

- le imprese individuali;
- le società semplici;
- le società commerciali;
- le cooperative e le società di mutuo soccorso;
- i consorzi e le società consortili;
- gli enti pubblici economici;
- le aziende speciali ed i consorzi tra enti territoriali;
- i GEIE (Gruppi economici di interesse europeo);

• società tra avvocati D.Lgs. n. 96/2001

iscritte o annotate nel Registro Imprese al 1º gennaio di ogni anno, ovvero iscritte o annotate nel corso dell'anno anche solo per una frazione di esso.

Le imprese devono inoltre pagare un diritto annuale per ognuna delle unità locali o sedi secondarie iscritte nel Registro Imprese.

A partire dal 2011 sono tenuti al pagamento del diritto annuale anche i soggetti già iscritti al R.E.A. o che richiedono l'iscrizione nel corso dell'anno.

Le **misure fisse del diritto annuale** dovuto dalle imprese e dagli altri soggetti obbligati dal 1º gennaio 2018, già ridotte del 50%, sono le seguenti:

	Sede	Unità
Imprese che pagano in misura fissa		
Imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale (piccoli imprenditori, artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli)	€44,00	€8,80
Imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria	€100,00	€20,00
Imprese che in via transitoria pagano in misura fissa		
Società semplici non agricole	€100,00	€20,00
Società semplici agricole	€50,00	€10,00
Società tra avvocati previste dal D.lgs. N. 96/2001	€100,00	€20,00
Soggetti iscritti al REA	€15,00	
Imprese con sede principale all'estero		
Per ciascuna unità locale/sede secondaria	€55,00	

Le società e gli altri soggetti collettivi risultanti come iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, al 1º gennaio, devono calcolare il diritto in base al fatturato conseguito nell'esercizio precedente (sulla base di quanto indicato nel modello IRAP), sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata:

SCAGLIONI DI FATTURATO		ALIQUOTE	
da euro a euro			
0,00	100.000,00	200,00 (importo fisso)	
oltre 100.000,00	250.000,00	0,015%	
oltre 250.000,00	500.000,00	0,013%	

oltre 500.000,00	1.000.000,00	0,010%
oltre 1.000.000,00	10.000.000,00	0,009%
oltre 10.000.000,00	35.000.000,00	0,005%
oltre 35.000.000,00	50.000.000,00	0,003%
oltre 50.000.000,00		0,001% (fino a un massimo di €40.000,00)

Unità	20% del diritto dovuto per la sede fino ad un massimo di € 200,00
1	

Tutte le imprese che determinano il diritto annuale sulla base del fatturato devono calcolare il diritto sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione di fatturato con arrotondamento matematico al 5º decimale

Si rammenta che la misura fissa prevista per la prima fascia di fatturato è soggetta alla riduzione complessiva del 50%, con la conseguenza che per le imprese che fatturano fino a 100.000,00 euro, l'importo del diritto annuale da versare è pari a **euro 100,00**.

IVA

Fattura elettronica: dubbi e risposte dell'Agenzia Entrate

Lo scorso 24 maggio l'Agenzia Entrate ha risposto ad alcuni quesiti in tema di fatturazione elettronica.

Di particolare interesse i chiarimenti inerenti la data di trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.

L'Agenzia Entrate ha infatti precisato che il cedente ha l'obbligo di trasmettere la fattura elettronica allo SDI al momento di effettuazione dell'operazione, che, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972, coincide con la data di consegna/spedizione dei beni o la data di effettuazione dell'atto del pagamento del corrispettivo per le prestazioni di servizi.

Successivamente, se la fattura elettronica emessa supera i controlli eseguiti dallo SDI ed è consegnata o messa a disposizione del cessionario o committente, dovrà intendersi emessa con la data riportata sul documento.

Invece, in caso di mancato superamento dei controlli, la fattura sarà scartata, ma l'emittente avrà comunque cinque giorni a disposizione per procedere a una nuova trasmissione, senza incorrere in violazioni.

L'obbligo di trasmissione al momento di effettuazione dell'operazione ha generato non poche perplessità tra gli operatori del settore.

Si pensi, ad esempio, ad un professionista che riceve un incasso di una parcella nei giorni di chiusura (di sabato); risulta difficile immaginare come possa emettere una fattura immediata entro le ore 24,00 del giorno di ricezione del pagamento, se non attraverso strumenti informatici, al momento ben poco conosciuti dai soggetti IVA, che collegano direttamente l'incasso all'emissione contestuale della fattura.

Si attendono in merito ulteriori chiarimenti da parte dell'Agenzia Entrate, che consentano, ad esempio, la trasmissione della fattura differita entro il quindicesimo giorno del mese successivo.

L'Agenzia Entrate ha fornito altresì chiarimenti in tema di **operazioni con l'estero**, precisando che è possibile trasformare le fatture emesse verso l'estero in fatture elettroniche, adempiendo, in questo modo, al previsto obbligo di invio della comunicazione delle operazioni trasfrontaliere.

I dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti non residenti, non stabiliti o non identificati in Italia, possono essere trasmessi utilizzando l'intera fattura o l'intero lotto di fatture, valorizzando il campo "CodiceDestinatario" con il codice convenzionale "XXXXXXXX".

L'esonero non si estende però alle fatture elettroniche ricevute dall'estero. Con riferimento alle **operazioni ricevute dall'estero** gli operatori residenti dovranno quindi trasmettere entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione, i dati identificativi del cedente/prestatore, i dati identificativi del cessionario/committente, la data del documento comprovante l'operazione, la data di registrazione, il numero del documento, la base imponibile, l'aliquota Iva applicata e l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporta l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Lunedì 18 giugno 2018 (il 16 cade di sabato)	IMU e TASI	Versamento acconto (o a discrezione del contribuente, in unica soluzione annuale) anno corrente	Proprietari/titolari di diritti reali su immobili (comprese aree fabbricabili e terreni agricoli) ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da A/1, A/8 e A/9, e dei fabbricati rurali strumentali. Possessore/utilizzator e dell'immobile.	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRPEF e addizionali	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione REDDITI 2018 PF/SP e dalla dichiarazione Mod. 730 relativo a soggetti privi di sostituto d'imposta).	Persone fisiche Società di persone	Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018	IRES	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante	Società di capitali	Mod. F 24

(il 30 cade di sabato)		dalla dichiarazione REDDITI 2017 SOGGETTI IRES) (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio nei termini ordinari).		
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	IRAP	Versamento dell'imposta a saldo 2017 e del primo acconto 2018 (risultante dalla dichiarazione IRAP 2018).		Mod. F 24
Lunedì 2 luglio 2018 (il 30 cade di sabato)	Diritto camerale	Versamento diritto annuale 2018.	Società di persone Società di capitali	Mod. F24